



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carnì,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Prencipato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Dinego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia* (Applications nos. 19428/11),

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshiteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Burchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communione on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

I PARTE

Sul matrimonio concluso “patre cogente”

On the marriage stipulated “patre cogente”

ALESSANDRO ALBISETTI

RIASSUNTO

Il contributo esamina il matrimonio concluso “patre cogente” nel diritto romano e nel diritto canonico, nell’ottica, in particolare, della qualificazione e dell’incidenza sul regime giuridico della fattispecie dello stato soggettivo del coactus.

PAROLE CHIAVE

Matrimonio “patre cogente”; diritto romano; diritto canonico; matrimonio putativo; bona fides

ABSTRACT

The contribution examines the marriage stipulated patre cogente in Roman law and Canon law, with a view, in particular, to the qualification and impact on the legal regime of the case of the subjective status of the coactus.

KEYWORDS

“Patre cogente” marriage; Roman law; Canon law; putative marriage ; bona fides

SOMMARIO: *1. Profili romanistici – 2. Profili canonistici*

1. Profili romanistici

Nell’affrontare uno studio dell’istituto canonistico del matrimonio putativo¹ è opportuno considerare, per doverosa correttezza metodologica, la corrispondente problematica matrimoniale in diritto romano. Il che significa, poi, chiedersi se di matrimonio putativo in tale diritto si possa parlare ed eventualmente in che limiti.

Il tema non è propriamente pacifico.

Infatti secondo un’opinione² che costituisce anche per la dottrina attuale

¹ Cfr. ALESSANDRO ALBISETTI, *Contributo allo studio del matrimonio putativo in diritto canonico. Violenza e buona fede*, Giuffrè, Milano, 1980.

² Cfr. ADHÉMAR ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, II ed., Génestal, Paris, 1935, p. 33 ss.

un punto di riferimento, di matrimonio putativo non si sarebbe potuto parlare né in diritto romano, né in diritto canonico orientale: esso avrebbe fatto la sua apparizione verso la fine del secolo XI nel diritto canonico occidentale, quale prodotto dell'elaborazione dottrinale della Chiesa Gallicana. Secondo autori successivi³, invece, già in diritto romano il matrimonio putativo avrebbe trovato qualche pratica applicazione con la concessione di determinati effetti ad alcuni matrimoni invalidi.

Così formulato, l'approccio alla questione non sembra fecondo di risultati proficui: in effetti, se la scarsità e il tenore dei frammenti pervenuti⁴ sembrerebbero, per un verso, suffragare l'ipotesi negativa, la concreta possibilità prospettata nelle fonti di apprestare una tutela alla prole, altrimenti illegittima, potrebbe, invece, far propendere per la soluzione positiva, e cioè per l'esistenza, sia pur *in nuce*, del matrimonio putativo in diritto romano.

La prospettiva da assumere dovrà essere, dunque, diversa e, comunque, scevra da ogni preconcetto dogmatico teso ad applicare categorie e metodi d'indagine che poco o nulla hanno a che fare con la realtà storica del matrimonio romano⁵.

In effetti, solo sostituendo alla formalistica considerazione dell'"istituto" una più concreta visione della "fattispecie" matrimonio, il contenuto e

³ Cfr. ad es. MICHELE CRISAFULLI, *Il matrimonio putativo in diritto civile*, Utet, Torino, 1915, p. 9; SALVATORE GALGANO, *Violenza nel consenso e matrimonio putativo*, in *Rivista di diritto civile*, XIII, 1921, p. 440; MASSIMO MASSIMI, *Del matrimonio nullo contratto in buona fede*, Filiziani, Roma, 1899, p. 5 ss.

⁴ Nelle *Istituzioni* di GAIO (I, 67-75), dopo un'elencazione di matrimoni colpiti da nullità radicale, viene riconosciuta la possibilità di accordare effetti giuridici, attraverso la *erroris probatio*, ad un matrimonio contratto tra un cittadino ed un peregrino romano che aveva contratto matrimonio con una straniera sprovvista di *ius connubii*, credendola cittadina (*cum, per ignorantiam, eam civem Romanam esse crederet*), se avesse avuto figli era ammesso *ex Senatus consulto*, a provare il suo errore, per far cambiare in *iustae nuptiae* quel matrimonio *iure gentium*, e quindi conseguire gli effetti civili.

Più interessante è un rescritto imperiale di Marco Aurelio e Lucio Vero, di cui ci dà notizia MARCIANO nel *Digesto* (l. 57 par. 1 *de ritu nuptiarum*, 23, 2), nel quale gli imperatori mantennero lo stato di legittimità ai figli in caso di un matrimonio nullo per vincolo di parentela, purché ricorressero alcuni requisiti particolari: la lunga durata della convivenza coniugale, l'intervento di altri nella conclusione del matrimonio, il numero dei figli (*Divus Marcus et Lucius Imperatores Flaviae Tertullae per Mensorem libertum ita rescripserunt: Movemur et temporis diuturnitate, quod ignara iuris in matrimonium avunculi tui fuisti, et quod ab avia tua collata es et numero liberorum vestrorum: idcirco cum omnia in unum concurrunt, confirmamus statum liberorum vestrorum in eo matrimonio quaesitorum, quod ante annos quadraginta contractum est, perinde atque si legitimi concepti fuissent*).

Infine, da una costituzione di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio (C. IV, 5, *de incestis et inutilibus nuptiis*, 1.5) apprendiamo che erano state stabilite decadenze ed era stata stabilita la pena della confisca delle donazioni nuziali a carico di coloro che avessero contratto le nozze contravvenendo ad alcune norme legislative *exceptis tam feminis, quam viris, qui aut errore acerrimo, non affectato insimulatove, neque ex vili causa decepti sunt, aut aetatis lubrico lapsi*.

⁵ Cfr. al riguardo RICCARDO ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, Giuffrè, Milano, 1951, p. XXV.

l'effettiva portata dei frammenti afferenti, *lato sensu*, il matrimonio putativo, potranno trovare una più logica e precisa collocazione nella sistematica del matrimonio stesso.

È certo, infatti, che, se all'antico legislatore romano sfuggiva, in tutta la sua complessità, la problematica del matrimonio nullo contratto in buona fede, si poneva, comunque, la necessità di trovare pratica risoluzione per alcune situazioni concernenti prole illegittima che, per le peculiari caratteristiche delle fattispecie di volta in volta considerate, sembrava iniquo sformare di tutela.

Le risoluzioni in ispecie, non sarebbero, dunque, altro che benevole concessioni accordate ad alcuni matrimoni invalidi, dirette ad attenuare, in linea di principio, il rigore della legge. Si è ancora lontani, quindi, da una norma di carattere generale, ma già evidenti sono gli spunti di un pensiero e di una politica legislativa che troveranno in seguito larga affermazione e sistematica applicazione.

D'altra parte, se la considerazione dell'*essenza* non è propria del diritto romano, ma tipica della mentalità scolastica medievale⁶, la elaborazione di una *ratio* informante l'istituto e la conseguente valutazione e caratterizzazione della *bona fides* quale elemento qualificante dell'istituto stesso appaiono, necessariamente, il portato di una lunga evoluzione interpretativa.

Una diversa pretesa classificatoria, che muovesse da concettualizzazioni predeterminate⁷, condurrebbe, invece, a vanificare il matrimonio stesso nella sua effettiva dimensione sociale ed umana, mentre consentirebbe teorizzazioni dogmatiche completamente avulse da ogni contesto storicamente determinabile.

In siffatta prospettiva, una problematica dei rapporti tra violenza nel consenso e matrimonio putativo sembra essere del tutto estranea al diritto romano; e questo per un duplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto, perché la categoria stessa della nullità è di dubbia qualificazione. È stato rilevato⁸, al riguardo, che il concetto di nullità starebbe ad indicare il matrimonio semplicemente inefficace, intendendosi, come tale,

⁶ Riguardo agli orientamenti tomistici circa l'essenza degli atti volontari, si veda CARLO GIACON, *Le grandi tesi del tomismo*, Patron, Bologna, 1967, p. 116 ss.

⁷ Dice l'ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 75: "...come accade in genere per ogni presupposto, esso viene accolto come elemento già assodato e pacifico, senza che per altro neppure sorga il dubbio della necessità di un controllo.

Se poi, una volta ammesso il presupposto, si notano attestazioni nelle fonti che in tutto o in parte contrastano con esso, allora... si parla di eccezioni, di attenuazioni del principio, di trasformazioni, di evoluzione, ecc., e non si pensa invece che le pretese discordanze possono dipendere dal fatto che il presupposto forse non corrisponda alla struttura dell'istituto nell'età cui si riferisce".

⁸ OLIS ROBLEDÁ, *Matrimonio inesistente o nulo en derecho romano*, in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, III, Cisalpino Goliardica, Milano, 1973, p. 1140.

un matrimonio contratto *contra jus*. Più corretto sembra, invece, distinguere, come altri fa⁹, tra nullità ed inefficacia, equiparando la prima all'inesistenza dell'atto. In effetti, se distinzione fondamentale è quella tra esistenza ed inesistenza del negozio, non ha senso alcuno distinguere tra nullità e validità del negozio stesso: questo o esiste (con la possibilità di produrre tutti o in parte i suoi effetti) o non esiste, e non dà luogo ad alcuna problematica d'invalidità.

In secondo luogo, poi, qualsiasi significato si voglia attribuire al concetto di nullità, questa sembrerebbe, comunque, quasi esclusivamente riferibile al requisito della capacità, dal momento che una valutazione della sfera consensualistica — nella duplice significazione intellettuale e volitiva — del *coactus*, e quindi anche una sua qualificazione in termini di *bona fides*, sembra essere del tutto trascurata nella sistematica del matrimonio classico.

È, qui, opportuno compiere una precisazione.

Non è, infatti, che l'elemento consensuale non venga ad assumere giuridica rilevanza nell'ambito del matrimonio classico. Anzi, è a tutti nota la polemica suscitata in dottrina in merito alla presunta consensualità che caratterizzerebbe, o meno, l'istituto, nonché all'effettiva portata della volontà dei nubenti in ordine al matrimonio stesso¹⁰. In effetti, mentre secondo la concezione generalmente accolta il *legitimum matrimonium*, o *iustae nuptiae*, consisterebbe in una situazione di fatto avente, ove e finché sussistessero determinati elementi, dati effetti giuridici¹¹, è stato autorevolmente opinato che unico elemento costitutivo del matrimonio sarebbe, invece, il consenso, da non intendersi, come per i pandettisti, quale mera volontà iniziale, bensì come “volontà persistente, duratura, continuativa”¹².

Quel che, invece, preme sottolineare è che la rivalutazione dell'elemento consensuale, così prospettata, trova una precisa ragion d'essere soprattutto in opposizione a quella dottrina che, assai incautamente, era solita privilegiare l'elemento della convivenza e, solo in subordine ad essa, l'esistenza di una volontà giuridicamente efficiente¹³.

Non sembra, invece, possibile dedurre dall'asserita essenzialità del con-

⁹ Cfr. SANTI DI PAOLA, *Contributi ad una teoria dell'invalidità e dell'inefficacia in diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 116. In tema si veda pure: ANTONIO MASI, *Il negozio utile' o inutile' in diritto romano*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 93, 1959-1962, p. 83 ss.; ROBERTO BONINI, *Appunti sull'applicazione del Codice Teodosiano*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 163, 1962, p. 130 ss.

¹⁰ Per l'ampia problematica connessa all'essenzialità del consenso, particolarmente illuminante resta pur sempre RICCARDO ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 187 ss.

¹¹ Cfr. per tutti EDOARDO VOLTERRA, *Matrimonio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, p. 732 ss.: ivi ampie indicazioni bibliografiche.

¹² RICCARDO ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 188.

¹³ Citazioni in *ivi*, p. 85 ss.

senso, l'opportunità di applicarvi categorie (ad esempio quella dei vizi della volontà) che per sé comportano la manifestazione di un consenso iniziale perfettamente compiuto.

Una tale affermazione sembra indirettamente confortata dal particolare regime previsto in tema di matrimonio concluso *patre cogente*.

Anche prescindendo da varie opinioni avanzate in dottrina¹⁴, un primo esame delle fonti pervenute¹⁵, mostra, infatti, inequivocabilmente che la volontà viziata non assumeva, per sé, autonoma e giuridica rilevanza in ordine al vincolo.

Il passo più importante, quello di Celso¹⁶, contempla l'ipotesi di un *filius* che, pur avendo contratto matrimonio (*duxit uxorem*) sotto costrizione paterna (*patre cogente*), sembra, tuttavia, acconsentire alle nozze (*maluisse hoc videtur*). Vi è poi prospettata una seconda ipotesi, di tipo negativo (che l'A. identifica con l'espressione *quod inter invitos non contrahitur*) in base alla quale il *filius* avrebbe potuto anche non piegarsi alla *vis* (*invitus*) e quindi non contrarre matrimonio.

L'interpretazione più probabile del passo sembrerebbe, dunque, quella secondo cui Celso ammetterebbe implicitamente la duplice possibilità, per il *filius*, di cedere alla minaccia e prestare il proprio consenso, oppure non cedere alla stessa e non acconsentire alle nozze. Anche gli altri passi citati nelle fonti potrebbero essere intesi in senso analogo, sottintendendo che non sarebbe stato possibile costringere al matrimonio un soggetto che non intendesse, comunque, prestare il proprio consenso.

¹⁴ Sulla vasta problematica del matrimonio coartato molto è stato scritto. Tra i contributi più significativi ricordiamo: FRITZ SCHULZ, *Die Lehre vom erzwungenen Rechtsgeschäft im antiken römischen Recht*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 1922, XLIII, p. 192; ULRICH VON LÜBTOW, *Der Edictstitel quod metus causa gestum erit*, Greifswald, Bamberg, 1932, p. 23 ss.; CESARE SANFILIPPO, *Il metus nei negozi giuridici*, Cedam, Padova, 1934; CARLO LONGO, *Note critiche in tema di violenza morale*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, XLII, 1934, p. 68 ss.; RICCARDO ORESTANO, *La struttura*, cit., p. 218 ss.; MICHAL WYSZYNSKI, *De matrimonio romano ob metum contracto*, s.e., Wrocław, 1962, recensito da EDOARDO VOLTERRA in *Iura*, 1963, XIV, p. 343 ss.; OLIS ROBLEDA, *Matrimonio inesistente*, cit., p. 1136 ss.; EDOARDO VOLTERRA, *Matrimonio*, cit., p. 746, n. 41.

¹⁵ I passi più importanti sono:

²¹ D. 23.2. TERENTIUS CLEMENS (*lib. III ad leg. Iul. et Pap.*): *Non cogitur filius familias uxorem ducere*.

²² D. 23.2. CELSUS (*lib. XV dig.*): *Si patre cogente ducit uxorem quam non duceret si sui arbitrii esset, contraxit tamen matrimonium quod inter invitos non contrahitur: maluisse hoc videtur*.

¹⁴ C. 5.4. IMP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC.: *Titio neque ab initio matrimonium contrahere, neque dissociatum reconciliare quisquam cogi potest*.

¹⁶ Il testo appare coincidente con PAOLO (D. 4, 2, 21, 5): *Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia quamvis si liberum esse noluissem, tamen coactus volui*.

Per l'ampia bibliografia sul tema si veda per tutti MICHAL WYSZYNSKI, in *Symbolae R. Taubenschag*, III, Wratislaviae-Varsaviae, 1956, p. 475 ss.

L'essenzialità di un consenso effettivo sembrerebbe, dunque, irrinunciabile ai fini di una corretta interpretazione del regime del matrimonio concluso *pater cogente*.

Una dottrina¹⁷ si è posta, invece, in un'ottica del tutto diversa da quella sin qui prospettata, fondando la propria indagine sulla specialissima *potestas* in virtù della quale il *pater* poteva imporre il matrimonio ai *fili*.

È stato rilevato, al riguardo che il testo di Celso rispecchierebbe lo stato del diritto più antico intorno al matrimonio del *filius familias*, nel senso che il *pater*, siccome esercitava su tutti i dipendenti dalla sua *potestas* lo *jus vitae ac necis* (sia pur gradualmente limitato), avrebbe potuto disporre, senza dubbio, anche dell'avvenire dei figli, apprestando loro le nozze che ritenesse, comunque, più convenienti.

Tali argomentazioni non sembrano convincenti: si può discutere, infatti, se tale principio potesse ancora valere per il matrimonio della *filia* (ma forse si tratterebbe più semplicemente di una irrilevanza della volontà della *filia* stessa), ma è certo che in diritto classico questa potestà del *pater* sul *filius* non trovava più applicazione¹⁸. Tanto più, che, molto più agevolmente, il *pater* poteva negare, alle nozze del *filius*, l'*auctoritas*, considerata elemento essenziale per la costituzione del matrimonio legittimo, senza bisogno di ricorrere alla coazione.

L'impostazione consensualistica sembrerebbe, dunque, quella più rispondente alle complesse esigenze del regime del matrimonio coartato. Ma, ben inteso, ciò che assume giuridica rilevanza non è il vizio del consenso; quel che rileva, invece, è solo ed esclusivamente l'esistenza o la mancanza di un consenso pieno ed effettivo. Infatti, o il soggetto esprimeva un vero e proprio consenso alle nozze, e allora il matrimonio si costituiva, oppure non aveva tale volontà, e il matrimonio non sorgeva affatto¹⁹.

¹⁷ CESARE SANFILIPPO, *Il metus nei negozi giuridici*, cit., p. 65 ss.

¹⁸ Sui poteri e limiti della *patria potestas* si vedano i seguenti frammenti:

^{D.} 23, 2, 3: *Si nepotem ex filio et neptem ex altero filio in potestate habeam, nuptias inter eos me solo auctore contrahi posse Pomponius scribit et verum est.*

^{D.} 23, 2, 9 pr.: *Si nepos uxorem velit ducere avo furente, omnimodo patris auctoritas erit necessaria: sed si pater furit, avus sapiat, sufficit avi voluntas.*

^{D.} 23, 2, 16, 1: *Nepote uxorem ducente et filius consentire debet: neptis vero si nubat, voluntas et auctoritas avi sufficiet.*

Il potere del *pater* consisteva, dunque, essenzialmente, in una *auctoritas*, che, però, non poteva essere considerata sostitutiva del consenso dei *fili*, né, tanto meno, coercitiva (cfr. sul punto EDOARDO VOLTERRA, *Matrimonio*, cit., p. 745).

¹⁹ Per un'applicazione del principio volontaristico ai negozi di diritto familiare si veda ampiamente FRANCESCO FINOCCHIARO, *Matrimonio*, in ANTONIO SCIALOJA, GIUSEPPE BRANCA (a cura di), *Commentario al Codice civile*, Zanichelli, Bologna, 1971, p. 11 ss. Dopo aver criticato la presunta caratterizzazione pubblicistica (di chiara derivazione hegeliana: in questo senso si veda ANTONIO CICU, *Il diritto di fami-*

Pertanto, la minaccia esercitata per costringere un soggetto al matrimonio non poteva avere se non un effetto temporaneo e riguardante esclusivamente il momento costitutivo del vincolo: una volta cessata la minaccia, infatti, il soggetto, pienamente libero da ogni coazione, poteva revocare il proprio assenso al matrimonio e, quindi, por fine ad esso, che cessava automaticamente di esistere; oppure persistere nella volontà matrimoniale, che appariva, come tale, del tutto libera da ogni coercizione e, quindi, pienamente valida²⁰.

La problematica del matrimonio coartato non sembrerebbe, invece, porsi in modo equivalente – e in questo senso la lezione del passo di Celso apparirebbe del tutto conforme al diritto classico – nel diritto giustiniano²¹.

Per contro, è stato rilevato che il diritto giustiniano non rappresenterebbe altro che la logica specificazione del diritto classico dal quale mutuerebbe l'elemento consensuale “obbiectivizzandone” solamente la portata²².

Di questo, e di altre questioni connesse, si potrebbe a lungo parlare: è certo però, già sin d'ora, che, se la nuova concezione cristiana va permeando di sé il matrimonio romano il quale, proprio per quell'estrema spiritualità che lo caratterizza, si presta egregiamente a siffatta trasformazione, pur restando inalterato nella struttura fondamentale, necessariamente diversi saranno, anche, fattispecie e problemi.

glia. Teoria generale, Athenaeum, Roma, 1914, p. 85 ss.; Id., *La concezione organica dello Stato*, in *Scritti minori*, I, Giuffrè, Milano, 1965, I, p. 57 ss.) in base alla quale il matrimonio potrebbe essere definito come atto del potere statale, o per lo meno come negozio giuridico complesso, l'Autore riafferma il carattere squisitamente negoziale del matrimonio stesso, quale espressione di “una volontà libera e reciproca di due soggetti, di sesso diverso, di cui lo Stato dà certezza, con l'intervento dell'ufficiale dello stato civile” (FRANCESCO FINOCCHIARO, *Matrimonio civile*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, p. 811). Rispetto al diritto moderno, la problematica consensualistica appare, dunque, completamente diversa.

²⁰ Cfr. RICCARDO ORESTANO, *La struttura*, cit., p. 223: “Ora, che taluno sotto la spinta di una violenza morale possa essere indotto a compiere, con una partecipazione interiore presso che nulla, una manifestazione di volontà di cui dovrebbe poi in maniera perpetua, se il negozio fosse valido, subire le conseguenze, è concepibile; ma non mi sembra invece pensabile che si possa avere una manifestazione di volontà interamente coartata, allorché questa manifestazione consiste nella continuità di un comportamento attivo che presuppone una volontà di continuo rinnovantesi: in questo caso si deve sempre e necessariamente ammettere che vi sia, ancorché in misura più o meno ampia, secondo l'intensità della violenza esercitata, una partecipazione volontaria del soggetto stesso che ha subito la violenza. L'elemento della volontà nel matrimonio pertanto appariva ai romani completamente incoercibile: o da esso si prescindeva interamente, come nel diritto più antico per i matrimoni imposti dal *pater* e forse anche nel diritto classico per il matrimonio della *filia*, oppure matrimonio e coazione erano termini che, dal punto di vista giuridico, non potevano coesistere”.

²¹ *Contra iui*, p. 222.

²² *Ivi*, p. 240.

2. *Profili canonistici*

Come noto, la problematica del matrimonio coartato in diritto canonico è stata ampiamente analizzata da Pio Fedele²³, il quale ha sostenuto che il *coactus*, ossia colui il quale abbia contratto matrimonio sotto violenza, è immune da peccato. Ed è altrettanto noto come da questa affermazione di principio tale dottrina abbia dedotto che il *coactus*, in quanto immune da peccato, sia da considerarsi a pieno titolo in buona fede, giungendo così a una totale identificazione tra buona fede e assenza di peccato.

Una tale affermazione non sembra condivisibile sotto vari profili.

Innanzitutto, è da rilevare che la storia del diritto canonico non mostra alcun esempio di come possa essere considerato in buona fede, da un punto di vista giuridico, colui che ha contratto matrimonio sotto violenza: e questo perché il *coactus* ha la precisa nozione del fatto invalidante, il che si risolve poi, da un punto di vista intellettuale, nella piena consapevolezza della anormalità in base alla quale egli si determina al matrimonio.

Di più, va sottolineato come una tale impostazione circa l'effettivo stato intellettuale e volitivo del *coactus* sia dato ormai sostanzialmente acquisito dalla dottrina canonistica che riconosce al *coactus* la piena consapevolezza intellettuale, ossia la "*scientia*" del fatto invalidante²⁴.

Pertanto, se la nozione di *bona fides* desunta dalle fonti e recepita nel can. 1061, § 3, *C.I.C.* si identifica sostanzialmente con uno stato psicologico di ignoranza della causa di nullità del matrimonio, non si vede come possa essere considerato in buona fede il *coactus* che, sia pure gravemente limitato, è comunque a conoscenza della anormalità in base alla quale egli si determina al matrimonio²⁵.

L'assoluta impossibilità di considerare in buona fede il *coactus* è dunque palese.

La tesi del Fedele, che considera in buona fede il *coactus* in quanto immune da peccato, appare così non accoglibile, almeno per un duplice ordine di motivi.

In effetti, per un verso, dalla supposta assenza di peccato del *coactus* si vorrebbe far dipendere l'applicabilità, nella fattispecie, della normativa del matrimonio putativo, il che non sembra metodologicamente corretto, dal momento che ciò importerebbe una grave confusione tra valutazione etica e valu-

²³ Cfr. PIO FEDELE, *L'essenza della buona fede nella dottrina canonistica del matrimonio putativo*, in *Rivista di diritto civile*, 1939, nn. 4-5-6 (estratto).

²⁴ In particolare si veda, sul tema, GIUSEPPE DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Vita e Pensiero, Milano, 1943.

²⁵ Cfr. ORIO GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 153.

tazione giuridica dei comportamenti.

D’altro canto, poi, se è vero che il problema della imputabilità morale del *coactus* ha suscitato vasta eco nella storia della letteratura canonistica, è tuttavia certo che il problema stesso è sempre stato affrontato solo da un punto di vista etico, né sembra esservi, in materia, alcuna specifica attinenza al tema giuridico del matrimonio putativo.

Ma, anche prescindendo da ogni valutazione giuridica, è pur lecito chiedersi se sia effettivamente vero che il *coactus* sia immune dal peccato.

È noto come il tema dell’imputabilità morale del *coactus* abbia trovato una compiuta elaborazione nella dottrina della libera volontà e del libero arbitrio formulata da S. Tommaso, cui si riconnette imprescindibilmente il concetto stesso di imputabilità. Anzi, al riguardo è da notare – come magistralmente afferma Dante²⁶ nel Paradiso (IV, 73-114) – che la volontà del *coactus* resta comunque libera nonostante ogni tipo di costrizione esterna²⁷, tant’è che la colpa che deriva da ogni forzata cooperazione di violenza esterna e di volontà condizionata non può ritenersi senz’altro scusabile, ma al più se ne può dedurre una sostanziale impossibilità di addivenire a una qualificazione “univoca” dello stato di imputabilità morale di colui che contrae matrimonio sotto violenza, potendosene prospettare, se mai, una sorta di graduazione, da valutarsi caso per caso.

Pur tuttavia, poiché la questione dell’imputabilità morale è questione che ha rilevanza solo in sede etica, essa non investe minimamente il problema giuridico del riconoscimento dello stato di buona fede del *coactus*.

Pertanto, se la sicura conoscenza che il *coactus* ha del fatto invalidante, per sé, esclude la possibilità di riconoscergli lo stato di buona fede, il problema giuridico non sarà più quello di una tale qualificazione, bensì, nel caso, quello di estendere o di parificare gli effetti favorevoli del matrimonio putativo anche all’ipotesi del matrimonio coartato.

Invero, questo sembra essere l’orientamento accolto dal Codice civile italiano all’art. 128, comma 1²⁸, e nulla avrebbe impedito anche al legislatore canonico – che nel *Codex* del 1917 non disciplinava la fattispecie – di provvedere, in sede di revisione del *Codex* stesso, all’estensione degli effetti propri del matrimonio putativo anche al matrimonio coartato: ma, com’è noto, il

²⁶ Cfr. ALESSANDRO ALBISETTI, *Per Dante*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 21 ss.

²⁷ Cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Vita e Pensiero, Milano, 1974, p. 114.

²⁸ Art. 128, comma 1, c.c.: “Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi”.

Codex del 1983 al riguardo tace.

Non è questa la sede per soffermarsi sul perché di una scelta siffatta: per contro, in margine alle osservazioni sin qui svolte (e quasi a corollario di esse), è opportuno ribadire come la tesi del Fedele, secondo la quale dalla fattispecie del matrimonio coartato se ne dovrebbe necessariamente evincere una valenza esclusivamente etica della *bona fides* canonistica quale assenza di peccato, non possa comunque trovare accoglimento.

Anzi, al riguardo, a buon diritto è possibile affermare che la cosiddetta “ipotesi del *coactus*”, lungi dal rivestire quell’importanza che spesso le è stata attribuita, sembra al contrario pienamente testimoniare, come “la concezione della buona fede, dato comune del diritto romano, del diritto canonico e degli ordinamenti civili, è una figura giuridica le cui vicende dimostrano, ove fosse ancora necessario, che l’ordinamento della Chiesa, anche se ha le sue peculiarità, quando affronta il problema del *suum cuique tribuere*, è un ordinamento giuridico la cui struttura non è diversa da quella degli ordinamenti giuridici secolari”²⁹.

²⁹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *La buona fede nella canonistica contemporanea*, in LUIGI SCAVO LOMBARDO, *La buona fede nel diritto canonico*, a cura di FRANCESCO FINOCCHIARO, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 20.